PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

16.2.2006

Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2004)0001

* * *

POSIZIONE DEL

PARLAMENTO EUROPEO

SULLA PRIMA LETTURA DEL 16 FEBBRAIO IN VISTA DELLA ADOZIONE DELLEA

DIRETTIVA 2006/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi nel mercato interno EP-PE_TC1-COD(2004)0001

IT IT



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 55 e 71 e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
- (2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nella UE. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori di servizi, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori di servizi dell'UE. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e le informazioni necessarie, consentirebbe ai consumatori una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.
- La relazione della Commissione sullo "Stato del mercato interno dei servizi"⁵ ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo

2

¹ GU C

GU C 221 8.9.205 p.113 3 GU C 43, 18.2.2005, p.18

GU C



dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle piccole e medie imprese (PMI), le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori di servizi europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi e tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, in particolare il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e della mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

- I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. E' importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza e sulla crescita dell'occupazione più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli, garantendo al tempo stesso un elevato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.
- (5) Soprattutto dopo l'adesione di dieci nuovi paesi, gli imprenditori che intendono prestare servizi in altri Stati membri si trovano di fronte ad evidenti ostacoli.
- (6) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire *ai destinatari* e *ai prestatori* la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.
- (7) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le



istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

- La presente direttiva istituisce un guadro giuridico generale a vantaggio di (8) un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riquarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. è opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, le norme del paese d'origine la libera prestazione dei servizi come previsto da questa direttiva e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, dell'ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica nonché il rispetto del diritto del lavoro, fondamentali per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.
- (9) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale o a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizio ovvero ad abolire i monopoli esistenti per altre attività o determinati servizi di distribuzione (EX 35)
- (10) La presente direttiva non interferisce con le attività degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti.
- (11) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
- (12) In considerazione del fatto che il trattato prevede basi giuridiche specifiche per le questioni relative al diritto del lavoro e al diritto in materia di sicurezza sociale e al fine di assicurare che la presente direttiva non incida su tali questioni, è necessario escludere il settore del diritto del lavoro e del diritto in materia di sicurezza sociale dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (13) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori di servizi. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di servizi hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le



norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

- (14) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.
- (15)Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali, *delle* associazioni professionali *e delle parti sociali* nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali, *purché non ostacolino l'esercizio della concorrenza fra gli operatori economici*.
- (16) I servizi di assistenza sociale di competenza ('result from the duties of the State') dello Stato, a livello nazionale, regionale e locale, nel settore sociale. Tali servizi concretizzano i principi di coesione sociale e di solidarietà come confermato, fra l'altro, dal fatto che sono destinati ad assistere le persone povere, a seguito di un reddito famigliare insufficiente, della mancanza totale o parziale di indipendenza o del rischio di essere emarginate. Spesso tali servizi non hanno uno scopo di lucro e i benefici che comportano possono mancare di una relazione di carattere economico.
- (17) La presente direttiva non riguarda il finanziamento degli alloggi popolari, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi di alloggio popolare effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale.
- (18) Le disposizioni della presente direttiva non incidono sui servizi di cura dell'infanzia e familiari a favore delle famiglie e dei giovani, né sui servizi scolastici e culturali che perseguono obiettivi del welfare sociale.
- (19) La presente direttiva deve essere intesa a riconciliare l'esercizio dei diritti fondamentali, quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale. La presente direttiva deve essere interpretata in modo da garantire pienamente tali diritti e libertà fondamentali.
- (20) La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi⁶ e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità. Essa è inoltre coerente con le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno⁷, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali⁸ e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i

⁶ COM(2003) 313 definitivo; GU C 299 del 10.12.2003, pag. 1.

⁷ COM(2002) 585 definitivo.

⁸ COM(2003) 356 definitivo.



consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")9.

- (21) La presente direttiva non si applica ai servizi di interesse generale che sono prestati e definiti dagli Stati membri a titolo degli obblighi di tutela del pubblico interesse. Tali attività non sono contemplate dalla definizione dell'articolo 50 del trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti, come, ad esempio, le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la presente direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Analogamente, la presente direttiva non incide sul finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri, soprattutto nel settore sociale, ai sensi del titolo VI, Capo I del trattato.
- (22) Le esclusioni dal campo di applicazione si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.
- (23) Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di uno specifico piano d'azione volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Tale esclusione concerne tutti i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, compresa la riassicurazione, i servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento, di consulenza nel settore degli investimenti e, in modo generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio¹⁰
- (24) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di disposizioni legislative relative ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali norme dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (25) Conformemente ai requisiti specifici imposti dagli Stati membri nel caso della creazione di agenzie di lavoro interinale, tali servizi non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva. E' perciò necessario procedere a una totale armonizzazione delle norme in materia di creazione di tali agenzie, per creare il quadro giuridico necessario all'applicazione del mercato interno nel settore.
- (26) Conformemente ai requisiti specifici imposti dagli Stati membri alla creazione di servizi di sicurezza, tali servizi non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva.

-

⁹ COM(2003) 443 definitivo.

GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44)



E' perciò necessario procedere ad una totale armonizzazione delle norme in materia di servizi in tale ambito per creare il quadro giuridico necessario all'applicazione del mercato interno nel settore.

- (27) L'esclusione dei servizi sanitari comprende i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.
- (28) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. E' importante che tale questione sia esaminata da un altro strumento giuridico della Comunità, ai fini di una maggiore certezza e chiarezza giuridica.
- (29) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, in particolare i servizi di radiodiffusione televisiva definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate attività legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive¹¹1, i servizi radiofonici, i servizi cinematografici e i servizi di società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Tali servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali e delle opinioni pubbliche europee. La salvaguardia e la promozione della diversità e del pluralismo culturali postulano misure particolari in grado di tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali. Inoltre, la Comunità nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni del trattato, deve tener conto degli aspetti culturali nell'intento, segnatamente, di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e del diritto comunitario, specie delle norme in materia di concorrenza, il sostegno fornito ai servizi audiovisivi deve tener conto di considerazioni di carattere culturale e sociale che rendono inopportuna l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
- (30) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori. La natura specifica di tali attività non è messa in discussione dalla giurisprudenza comunitaria che fa semplicemente obbligo alle giurisdizioni nazionali di esaminare in modo approfondito le motivazioni di interesse generale che possono giustificare deroghe alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento. Visto che esistono, inoltre, considerevoli divergenze in materia di prelievi sui giochi con denaro e che queste divergenze sono almeno in parte connesse con le disparità tra gli Stati membri sulle necessità in materia di ordine pubblico, sarebbe totalmente impossibile attuare una concorrenza transfrontaliera leale tra operatori dell'industria del gioco senza trattare preventivamente o in parallelo le questioni di coerenza della fiscalità fra Stati membri che

-

¹¹ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).



la presente direttiva non affronta e che esulano dal suo campo di applicazione

- (31) La presente direttiva non concerne le attività dei membri delle professioni legate permanentemente o temporaneamente in modo diretto e specifico all'esercizio dell'autorità pubblica, in particolare le attività di creazione di strumenti autentici e di certificazione da parte dei pubblici ufficiali
- (32) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (33) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le ambulanze, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Sono invece inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva il trasporto di fondi e il trasporto di salme, visto che in tale ambito sono stati identificati problemi di mercato interno
- (34) La presente direttiva non incide sulle norme in materia di diritto penale. Tali norme non devono tuttavia essere oggetto di abuso al fine di aggirare le norme stabilite dalla presente direttiva.
- (35) Le attività sportive senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (36) La presente direttiva si applica soltanto quando non esistono disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano aspetti particolari dell'accesso alle attività di servizi e del loro esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.
- (37)Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. Il pagamento di un canone da parte dei destinatari al fine di fornire un certo contributo alle spese operative di un sistema non costituisce in sé retribuzione essendo il servizio ancora essenzialmente finanziato con risorse pubbliche.
- (38) La nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte, senza corrispettivo economico, dallo Stato o da un'autorità regionale o locale nell'ambito delle proprie mansioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione, da istituti di insegnamento sia pubblici che privati, o la gestione dei regimi di previdenza sociale non impegnati in attività economiche. Queste attività non rientrano nella definizione di "servizio" e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.
- (39) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza del principio del paese d'origine alla libera prestazione dei servizi come determinato in questa direttiva riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili ai beni in quanto tali.



- (40) La nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, cittadino di uno Stato membro, o persona giuridica che fornisce una prestazione di servizi avvalendosi della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non si limita solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma comprende anche il caso in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per fornirvi prestazioni di servizi. La nozione di prestatore, d'altra parte, non comprende il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, le libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità.
- (41) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se un prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento viene prestato l'effettivo servizio in questione; nei casi in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento viene prestato un determinato servizio, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.
- (42) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro di destrinazione, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.
- (43) La nozione di regime di autorizzazione comprende, in particolare, le procedure amministrative mediante le quali vengono rilasciate autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.
- (44) Le norme relative alle procedure amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma a sopprimere regimi, procedure e formalità di autorizzazione eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.



Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

(46) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari europei armonizzati equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

- (47) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo comune a tutti gli Stati membri di una semplificazione delle pratiche amministrative e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e l'inquadramento dei regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo possono consistere nel ridurre le procedure e le formalità applicabili alle attività di servizi a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale, facendo sì che non duplichino, per contenuto o finalità, altre disposizioni.
- (48)Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali *la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di* una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, *la sanità pubblica o la protezione dell'ambiente, la protezione dei consumatori o l'istruzione*. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali *o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale*.
- (49) La nozione di motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolversi. La nozione copre almeno i seguenti settori: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari



di servizi, compresa la sicurezza dei pazienti, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, il mantenimento di un servizio medico e ospedaliero equilibrato aperto a tutti, la prevenzione della frode, la coesione del sistema fiscale, la prevenzione della concorrenza sleale, il mantenimento della buona reputazione del settore finanziario nazionale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi della politica culturale, compresa la salvaguardia nel settore audiovisivo della libertà di espressione di vari elementi, in particolare sociale, culturale, religioso e filosofico, nella società, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico e la politica veterinaria..

- È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese¹² la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.
- (51) L'obbligo fatto agli Stati membri di assicurare al prestatore di un servizio la possibilità di espletare tutte le procedure e le formalità necessarie per accedere alle proprie attività di servizio presso sportelli unici comprende le procedure e le formalità necessarie per controllare la conformità con al direttiva 96/71/CE. Tale obbligo non deve incidere sul ruolo dei punti di contatto o di altri organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri al fine di applicare la direttiva 96/71/CE. Tuttavia, i punti di contatto designati o gli altri organismi nazionali competenti devono mettere a disposizione, presso i punti di contatto stessi, le informazioni sulle procedure e le formalità necessarie per controllare la conformità con la direttiva 96/71/CE.
- (52) Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende assolutamente l'assistenza giuridica per



singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati.

- (53) La realizzazione, *fra l'altro*, di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la *conditio sine qua non* della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica. *Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.*
- (54) I prestatori di servizi e i destinatari devono avere un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Si tratta in particolare di informazioni relative alle procedure e alle formalità, alle coordinate delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché di informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. Le informazioni devono essere facilmente accessibili, ossia agevolmente disponibili al pubblico e accessibili senza ostacoli, e devono essere comunicate in modo chiaro e univoco.
- La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò risponde ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche¹³ o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")¹⁴. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.
- (56) L'autorizzazione dovrebbe normalmente consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente giustifica la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.
- (57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività

GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.



di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

- (58) La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, in particolare quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.
- (59) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di sanità pubblica, protezione dell'ambiente, salute degli animali e ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e di altre restrizioni ai servizi sociali. Tuttavia, regimi di autorizzazione o restrizioni di questo genere non possono operare discriminazioni basate sul paese di origine del richiedente, né possono avere un assetto tale da impedire i servizi transfrontalieri che soddisfano i requisiti nazionali. Inoltre, vanno sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
- (60) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. Tale disposizione non osta a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per altre ragioni, diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Dette autorizzazioni devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.
- (61) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni vietate interessano in modo particolare il mercato interno dei servizi e devono essere al più presto eliminate in modo sistematico.
- (62) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. *In determinati casi tuttavia, motivi imperativi d'interesse generale possono giustificare l'obbligo di presenza del prestatore nell'esercizio della sua attività.* Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul



territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa..

- (63) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, *la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica*. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. *Il divieto di partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla concessione delle autorizzazioni non riguarda la consultazione di organizzazioni quali le camere di commercio su materie diverse dalle singole domande di autorizzazione.*
- (64) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.
- (65) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per conseguire obiettivi di politica sanitaria e sociale. Inoltre, la procedura di valutazione reciproca deve tenere pienamente conto della specificità dei servizi di interesse economico generale e dei particolari compiti ad essi assegnati. Essi possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale. Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore di servizi il requisito di non avere scopo di lucro. Inoltre, dovrebbero essere consentite restrizioni intese a garantire la distribuzione di prodotti medicali, in particolare nelle zone scarsamente popolate.
- (66) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *a talune* attività.
- (36) Il fatto che la presente direttiva fissi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di trasposizione non compromette i ricorsi per inadempimento contro uno Stato membro per violazione degli articoli 43 o 49 del trattato.
- (68) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è



opportuno chiarire in che misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel quale sono stabiliti e in che misura è applicabile la legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. E' necessario sottolineare che ciò non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare i propri requisiti specifici indispensabili per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute o dell'ambiente, onde evitare particolari rischi nel luogo in cui viene prestato il servizio.

- (69) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.
- (70) Le norme del paese d'origine La libera prestazione di servizi come determinata da questa direttiva non si applicano alle disposizioni degli Stati membri nei quali viene prestato il servizio che riservano un'attività ad una professione specifica, ad esempio al requisito che prevede l'esercizio esclusivo del patrocinio giuridico da parte degli avvocati.
- (71) Nel caso dello spostamento *temporaneo* del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, *il paese ospite* può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.
- (72) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi debbano conformarsi alle condizioni di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione dei lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non



discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

- (73) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Infine, la presente direttiva dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato
- (74) È opportuno derogare dalla *libera prestazione di servizi come determinata da questa direttiva* al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva.
- (75) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine la libera prestazione di servizi come determinata da questa direttiva ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri.
- (76) L'esclusione dal principio del paese d'origine della libera prestazione di servizi come determinata da questa direttiva in materia di immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
- (77) Le relazioni contrattuali tra il prestatore di servizi e il destinatario eliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla



presente direttiva. La determinazione del diritto contrattuale ed extracontrattuale applicabile è disciplinata dagli strumenti comunitari relativi al diritto privato internazionale. Inoltre, l'accordo contrattuale prevale nella misura in cui contiene disposizioni in materia di criteri di qualità.

- (78) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine alla libera prestazione di servizi come determinata da questa direttiva in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato15, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive16 o la direttiva 2000/31/CE.
- (79) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono derivare non solo da misure prese nei confronti dei prestatori, ma altresì dai diversi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita a titolo di esempio determinati tipi di restrizioni nei confronti di un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da una prestatore stabilito in un altro Stato membro.
- (80) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte, le discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza del destinatario sono vietate. Può trattarsi, in particolare, dell'obbligo imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro di fornire documenti originali, copie autenticate, certificato di nazionalità o traduzioni ufficiali dei documenti per poter beneficiare di un servizio o di taluni vantaggi tariffari. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non impedisce che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se fondati su criteri obiettivi legittimi, quali ad esempio il legame diretto con i contributi versati da tali destinatari.
- (81) Quantunque la direttiva non miri ad armonizzare artificialmente i prezzi nell'Unione europea, in particolare quando le condizioni di mercato variano da paese a paese, se si vuole realizzare concretamente uno spazio senza frontiere interne, il principio di non discriminazione impone che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe esclusivamente in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un vero e proprio mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a

¹⁵ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23; direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).



disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi *che possono variare da paese a paese*, quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, *una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri, i prezzi diversi della concorrenza* o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine..

- (82) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni obbligatorie è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. D'altra parte, l'obbligo di presentare determinate informazioni nella documentazione con cui i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi non deve riguardare le comunicazioni commerciali a carattere generale come la pubblicità, ma deve piuttosto riguardare gli opuscoli che descrivono in modo dettagliato i servizi proposti e i documenti presentati su un sito web.
- (83) I prestatori che forniscono servizi che presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario devono disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia equivalente o comparabile; il che implica, in particolare, che il prestatore deve essere adeguatamente assicurato per il servizio che fornisce anche in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine.
- (84) Questa assicurazione o la garanzia devono essere adeguate alla natura e all'entità del rischio, il che significa che i prestatori di servizi devono disporre di una copertura transfrontaliera solo se forniscono effettivamente servizi in altri Stati membri. I prestatori di servizi e le compagnie di assicurazione dovrebbero conservare la flessibilità necessaria per negoziare polizze assicurative puntualmente rispondenti alla natura e all'entità del rischio. Infine, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere l'obbligo, per le compagnie d'assicurazione, di accordare una copertura assicurativa.
- (85) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì la rimozione di questi divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.
- (86) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire giudizi fondati su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali è generalizzato il ricorso a sistemi di classificazione. D'altra parte, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, CEN, CENELEC e ETSI. Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle



regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹⁷, affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.

- (87) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri per la tutela dei consumatori, oggetto della proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione alle situazioni transfrontaliere della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove pratiche di marketing e di distribuzione, come pure l'esigenza di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo campo, richiedono infatti un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare garantire che gli Stati membri impongano la cessazione sul proprio territorio di pratiche illegali degli operatori a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.
- (88) La cooperazione tra gli Stati membri richiede un sistema elettronico d'informazione correttamente funzionante al fine di consentire alle autorità competenti di identificare facilmente i rispettivi interlocutori in altri Stati membri e di comunicare in modo efficiente.
- (89) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. Ai fini di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri è dunque essenziale prevedere obblighi chiari e giuridicamente vincolanti.
- (90)Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non possono essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.
- (91) Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta includono, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario
- (92) La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.

¹⁷



- (93) L'assenza di una reazione della Commissione nell'ambito della procedura di valutazione reciproca di cui alla presente direttiva non pregiudica la compatibilità con il diritto comunitario dei requisiti nazionali oggetto delle relazioni degli Stati membri.
- (94) La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori¹⁸ ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive enumerate nel suo allegato. Per consentire il ricorso a tali provvedimenti inibitori nel caso di violazione della presente direttiva a danno degli interessi collettivi dei consumatori, occorre modificare l'allegato della direttiva 98/27/CE.
- (95) Poiché gli obiettivi dell'azione considerata, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, date le dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare dei provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato in detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.
- (96) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.
- (97) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁹,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).



Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

- 1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
- 2. La presente direttiva non si occupa della liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né della privatizzazione di enti pubblici che prestano tali servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli aiuti concessi dagli Stati membri, che rientrano nel campo d'applicazione di norme comuni sulla concorrenza.

La presente direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di definire, conformemente al diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi d'interesse economico generale, né di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare.

- 3 .La presente direttiva non riguarda i servizi pubblici sanitari e l'accesso al finanziamento pubblico da parte dei prestatori di cure sanitarie.
- 4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.
- 5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale.
- 6. La presente direttiva non incide sui servizi che perseguono un obiettivo nel settore dell'assistenza sociale.
- 7. La presente direttiva non si applica né riguarda la legislazione del lavoro, cioè le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e le relazioni tra i datori di lavoro ed i lavoratori. In particolare essa rispetta pienamente il diritto a negoziare, concludere, estendere e applicare accordi collettivi, a intraprendere azioni di sciopero e sindacali, conformemente alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro negli Stati membri. La presente direttiva non incide sulla normativa nazionale in materia di sicurezza sociale.
- 8. La presente direttiva non deve essere interpretata come recante pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, incluso il diritto di intraprendere un'azione sindacale.



Campo di applicazione

- 1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
- 2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:
 - (a) i servizi d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri;
 - (b) i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio²⁰1:
 - (c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate *o menzionate* dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE²¹, 2002/20/CE²², 2002/21/CE²³, 2002/22/CE²⁴ e 2002/58/CE²⁵;
 - (d) i servizi di trasporto, compresi il trasporto urbano, i taxi e le ambulanze.
 - (e) i servizi portuali.
 - (f) i servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari, fra cui la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati²⁶ e la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica²⁷
 - (g) i servizi medico-sanitari, prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;
 - (h) i servizi sociali come l'edilizia popolare, i servizi all'infanzia e i servizi alla famiglia;

²⁰ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

²³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

²⁶ GU L78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003

²⁷ GU L77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.



- (i) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;
- (j) agenzie di lavoro interinale;
- (k) servizi di sicurezza;
- (I) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i casino e le transazioni relative a scommesse;
- (m) le professioni e le attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio;
- 3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale..

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

- 1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, in particolare, queste normative:
 - a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi²⁸;
 - b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità²⁹;
 - c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive³⁰;
 - d) la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali³¹.

_

²⁸ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

²⁹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1)

³⁰ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997. pag. 60)

³¹ GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22



- 2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto privato internazionale, in particolare il diritto privato internazionale riguardante le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (Roma I e Roma II).
- 3. L'esclusione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali dal campo d'applicazione della presente direttiva significa che i consumatori beneficeranno in ogni caso della tutela riconosciuta loro dalla normativa in materia, nel proprio Stato membro.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio.
- (2) "obblighi di servizio pubblico": i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al prestatore del servizio per garantire il conseguimento di taluni obiettivi d'interesse pubblico;
- (3) "servizi d'interesse economico generale": i servizi qualificati in quanto tali dallo Stato membro e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico;
- (4) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, **stabilita in conformità con la legge di detto Stato membro**, che offre o fornisce un servizio
- (5)"destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica *stabilita in uno Stato membro* che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;
- (6) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- (7) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato *a tempo indeterminato* mediante un'installazione stabile del prestatore, *con un'adeguata infrastruttura a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi*;
- (8) regime di autorizzazione": qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un documento formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- (9) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; *le norme stabilite dai contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;*



- (10) "motivi imperativi d'interesse generale" comprendenti, fra l'altro, le seguenti categorie: la protezione della politica pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, compreso il mantenimento di servizi medici equilibrati e accessibili a tutti, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico od obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- (11) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, *gli enti pubblici*, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- (12) "Stato membro di *destinazione* ": lo Stato membro *in cui un servizio è fornito* ed eseguito su base transfrontaliera in modo saltuario da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro;
- (13) "lavoratore": una persona fisica considerata come lavoratore a norma della legislazione nazionale, dei contratti collettivi e/o delle pratiche tradizionali dello Stato membro in cui il servizio è prestato;
- (14) "professione regolamentata": un'attività o un insieme di attività professionali *di cui* all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
- (15) "comunicazione commerciale": qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale, artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
 - a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
 - b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri verificano e, se del caso, semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio se e nella misura in cui ciò costituisca un ostacolo all'accesso al mercato.



- 2. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, introducono, se del caso e ove possibile, moduli europei armonizzati. Tali moduli sono equivalenti ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in materia di stabilimento attestanti il rispetto di un requisito nello Stato membro di destinazione..
- 3, Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza. Le presenti disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di richiedere documenti autenticati nella propria lingua ufficiale..
- 4. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004 / 18 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi³², all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica³³, alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società³⁴ o alla undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato³⁵

Sportello unico

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ... 36 * , un prestatore di servizi possa espletare le procedure e le formalità seguenti, conformemente al disposto del presente Capo e del Capo III, presso punti di contatto denominati "sportelli unici":
 - a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;

³² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114

³³ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

³⁴ GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.

³⁵ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

³⁶ * Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva



- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.
- 2. Se è richiesta da uno Stato membro una registrazione proforma, lo Stato membro interessato garantisce che, entro ...³⁷*, la registrazione proforma presso lo sportello unico sia disponibile per via elettronica e non ritardi o complichi in qualche modo la fornitura dei servizi in questione né comporti spese aggiuntive per il prestatore di servizi.
- 3 La Commissione coordina gli sportelli unici istituendo uno sportello unico europeo.
- 4 L'istituzione dello sportello unico non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Diritto all'informazione

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:
 - a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
 - i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
 - c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi;
 - d) i mezzi di ricorso *generalmente disponibili* in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;;
 - e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile

-

³⁷ Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.



- 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili, *tra l'altro*, a distanza e per via elettronica e *siano* aggiornate..
- 4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.
- 5. Gli Stati membri danno attuazione a i paragrafi da 1 a 4 entro ... 38 *.
- 6. Gli Stati membri e la Commissione *incoraggiano* gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui *al presente articolo* in altre lingue comunitarie, *purché ciò sia compatibile con la loro legislazione in materia di impiego delle lingue*..
- 7 L'obbligo delle autorità competenti di assistere i prestatori e i destinatari non impone che queste autorità forniscano assistenza giuridica in singoli casi, ma riguarda esclusivamente le informazioni generali sul modo in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati.

-

³⁸ Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva



Procedure per via elettronica

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro ...³⁹*, tutte le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, **tra l'altro**, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.
- 2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo. Esso non si applica inoltre all'obbligo di fornire la documentazione originale in conformità con l'articolo 5. Il paragrafo 1 non si applica infine alle procedure che, per motivi imperativi di interesse pubblico, richiedono la presenza fisica del richiedente.
- 3. La Commissione **garantisce** l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri. **Si applica la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE I

AUTORIZZAZIONI

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

- 1. Gli Stati membri **possono** subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione **se** sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
 - b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale;
 - c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

³⁹ Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva



2 **Le disposizioni del paragrafo** 1 non si **applicano** ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ad aspetti dei regimi di autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a titolo di altri strumenti comunitari..

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

- 1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario o discrezionale.
- 2. Il criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
 - a) non discriminatori;
 - b) obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) commisurati a tale motivo imperativo di interesse generale;
 - d) precisi e inequivocabili;
 - e) oggettivi;
 - f) resi pubblici in precedenza.

(g) trasparenti e accessibili.

- 3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 17 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti. Nel valutare se i requisiti sono equivalenti o sostanzialmente comparabili, oltre ad obiettivo e scopo, ne verranno esaminati l'effetto e l'efficacia d'applicazione.
- 4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni installazione o di un'autorizzazione limitata ad una specifica parte del territorio nazionale.
- 5. L'autorizzazione deve essere concessa non appena dall'esame delle condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione risulti che tali condizioni sono soddisfatte.
- 6. **Salvo i casi in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le** altre risposte delle autorità competenti nonché **il rifiuto o** il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.



7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità dello Stato membro che concedono tale autorizzazione

Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non deve avere durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:
 - a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico *o è esclusivamente soggetta* al costante rispetto dei requisiti ;
 - b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato *da un motivo imperativo di interesse generale*;
 - un motivo imperativo di interesse generale può giustificare una durata limitata.
- 2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
- 3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 **dei seguenti cambiamenti**:
- I "apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
- 4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni, specialmente qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

- 1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura *e del suo completamento*.
- 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non deve prevedere la procedura di rinnovo automatico né altri vantaggi a favore del prestatore uscente o di persone che con il prestatore abbiano particolari legami.
- 3 Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nell'applicazione della propria procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti



ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non sia contrario al trattato.

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

- 1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire *alle parti interessate* che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.
- 2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori al costo di autorizzazione.
- 3. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione.
- 4. *Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti ricevano una* risposta entro il termine di cui al paragrafo 3..
- 5. **Su richiesta del richiedente**, **Ia** domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere il termine di risposta di cui al paragrafo 3.
- 6. Qualora la domanda sia incompleta, gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché di eventuali effetti sul termine di risposta ragionevole di cui al paragrafo 3 ..
- 7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, le parti devono esserne informate al più presto possibile.

SEZIONE 2

REQUISITI VIETATI O SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:



- 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, per quanto riguarda le società, sulla sede, in particolare :
 - a) il requisito della nazionalità per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;
 - il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;
- 2) il divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o di essere iscritto nei registri o nell'albo professionale di diversi Stati membri;
- 3) le restrizioni della libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo imposto al prestatore di avere la sede principale sul loro territorio o le restrizioni della libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di agenzia, succursale o filiali;
- 4) le condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore è già stabilito tranne quelle previste nella normativa comunitaria in materia di energia;
- l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obbiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
- l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione;
- l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la possibilità che gli Stati membri richiedano garanzie finanziarie in quanto tali né impedisce, fatti salvi comunque i principi di non ostacolare, non restringere la concorrenza e non procedere a sue distorsioni nell'ambito del mercato interno nonché del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, che, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, uno Stato membro richieda la sottoscrizione di un'assicurazione tramite o presso imprese alle quali ha accordato diritti speciali o esclusivi, né pregiudica i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo di compensazione collettiva, ad esempio per i membri di ordini o di organismi professionali;
- 8) l'obbligo di essere *già* stato iscritto nei registri degli Stati membri in questione o di aver *in precedenza* esercitato l'attività sul loro territorio.



Requisiti da valutare

- 1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.
- 2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
 - a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
 - b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
 - c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
 - d) requisiti diversi da quelli relativi *alle questioni disciplinate dal titolo II* della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio *in questione* a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
 - e) il divieto di disporre di più sedi sul territorio dello stesso stato membro;
 - f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;
 - g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime:
 - h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
- 3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;
 - b) necessità: i requisiti debbono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.
- 4. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano quanto segue:



- a) i requisiti che prevedono di mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
- b) i requisiti che sono stati soppressi o modificati.
- 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi d'interesse economico generale e dei regimi di sicurezza sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia obbligatoria.

Capo IV

Libera circolazione dei servizi

Sezione I

Cooperazione amministrativa

Articolo 16

Efficacia del controllo

- 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.
- 2. Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato.
- 3 Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie.

Articolo 17

Assistenza reciproca

- 1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.
- 2. Lo Stato membro di destinazione è responsabile del controllo dell'attività del prestatore di servizi sul suo territorio. Lo Stato membro di destinazione esercita tale controllo conformemente al paragrafo 3.
- 3. Lo Stato membro di destinazione:
- adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi al proprio diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio di un'attività di servizio sul suo territorio, e quando si applica l'articolo 21, paragrafo3;



- procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato;
- procede alle verifiche, ispezioni e indagini che sono richieste dallo Stato membro di primo stabilimento.
- 4. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
- 5. Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illecito di un prestatore di servizi, o di fatti precisi che potrebbero provocare un pregiudizio grave in uno Stato membro, gli Stati membri ne informano al più presto lo Stato membro di primo stabilimento.
- 6. Qualora lo Stato membro di destinazione, dopo aver proceduto a verifiche, ispezioni e indagini conformemente al paragrafo 3, constati che il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a depositare una cauzione oppure applicargli misure intermedie. La cauzione può essere utilizzata per l'esecuzione di decisioni e di sentenze di carattere amministrativo, civile e penale.

Assistenza reciproca in caso di temporaneo spostamento del prestatore

- 1. Allo Stato membro di primo stabilimento incombe la responsabilità di controllare il prestatore di servizi sul suo territorio, in particolare applicando misure di controllo nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, conformemente al paragrafo 2.
- 2. Lo Stato membro di primo stabilimento:
- procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e lo informa dei risultati e, se del caso, delle misure adottate;
- fornisce le informazioni sui prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che essi vi esercitano legalmente le proprie attività.
- 3 . Lo Stato membro di primo stabilimento non può rifiutarsi di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

Articolo 19

Meccanismo di allerta

1. Lo Stato membro che è venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone nel suo territorio o in altri Stati membri ne informa al più presto lo Stato membro d'origine, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.



- 2. La Commissione favorisce il funzionamento di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
- 3. La Commissione elabora e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 39, paragrafo 2, orientamenti concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2.

Misure di applicazione

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione *dell'articolo* 17 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra *Stati membri*, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Sezione 2

Libera prestazione di servizi e deroghe

Articolo 21

Libera circolazione dei servizi

- 1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede.
- Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizio e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.
- Gli Stati membri non possono, sul proprio territorio, subordinare l'accesso a un'attività di servizio o l'esercizio della medesima a requisiti che non rispettino i seguenti principi:
- a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori nei confronti della cittadinanza o, nel caso di persone giuridiche, dello Stato membro in cui esse hanno sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di politica pubblica o di sicurezza pubblica o di protezione della salute e dell'ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
- 2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti::
 - a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
 - b) l'obbligo per il prestatore di *ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti*, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine



- professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti del diritto comunitario;;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi da parte del lavoratore autonomo;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20.
- 3 Le presenti disposizioni non impediscono allo Stato membro in cui il prestatore del servizio si trasferisce di imporre requisiti in materia di fornitura di un'attività di servizio qualora siano giustificati da motivi di politica pubblica, di politica di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di salute pubblica. Le presenti disposizioni non impediscono agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni dell'occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.
- 4. Al più tardi entro ... *⁴⁰ e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello europeo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizio che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Deroghe generali

L'articolo 21 non si applica:

- 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, inter alia:
- a) ai servizi postali coperti dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997
- b) ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

_

⁴⁰ Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva



- c) ai servizi di trasmissione, distribuzione e di fornitura e stoccaggio di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) ai servizi di distribuzione e di fornitura idrica e ai servizi di gestione delle acque reflue;
- e) al trattamento dei rifiuti
- 2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;
- alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- 4) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- 5) per quanto riguarda le qualifiche professionali, le disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;
- 6) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile;
- 7) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁴²1, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
- 8) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si stabiliscono in un altro Stato membro nel contesto della prestazione di un servizio
- 9) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio1 43
- 10) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio⁴⁴ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ nonché ai diritti di proprietà industriale;
- 11) al controllo legale dei conti;

GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.

⁴² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77

⁴³ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1)

⁴⁴ GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

⁴⁵ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.



- 12) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio **sono vietati, quando tale divieto è** giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;
- 13) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, al rischio particolare creato dal servizio nel luogo in cui il servizio viene prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;
- 14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
- 15) a tutte le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative al trattamento dei rapporti obbligatori contrattuali ed extracontrattuali, compresa la forma dei contratti;;

Deroghe per casi individuali

- 1. In deroga all'articolo 21e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:
 - a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;
 - b) l'esercizio di una professione sanitaria;
 - la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.
 - 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
 - b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;
 - c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui **all'articolo 18**, paragrafo 2;
 - d) la misura deve essere proporzionata.
- 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.



SEZIONE 3

DIRITTI DEI DESTINATARI DEI SERVIZI

Articolo 24

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;
- c) l'assoggettamento del destinatario ad imposte discriminatorie o sproporzionate sull'attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro.

Articolo 25

Non discriminazione

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati *esclusivamente* sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate *esclusivamente* sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

Articolo 26

Assistenza ai destinatari

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere attraverso gli sportelli unici:
- a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;
- b) informazioni **generali** sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;



- c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
- Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo.
- Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.
- 2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

- 3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.
- 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Articolo 27

Assistenza ai prestatori di servizi

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro ... 46* sia possibile per un prestatore di servizi completare tutte le procedure e formalità necessarie, conformemente alla presente direttiva, per esercitare le attività di servizio in un altro Stato membro, con lo sportello unico.
- 2. Gli articoli da 6 a 8 si applicano in conformità.

_

⁴⁶ Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.



CAPO V

Qualità dei servizi

Articolo 28

Informazioni sui prestatori e i loro servizi

- 1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti, le informazioni seguenti::
 - a) il nome, *la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica*, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;
 - nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;
 - c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l'indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;
 - d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE:
 - e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;
 - f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;
 - g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.
 - h) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'ente assicurativo o garante, della copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente assicurativo.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
 - a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
 - b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;



- c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:
 - a) le principali caratteristiche del servizio;
 - b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
 - c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;
 - d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.
- 5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.
- 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionali

- 1. Gli Stati membri possono richiedere che i prestatori, i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di terzi o per la sicurezza finanziaria del destinatario oppure un rischio ambientale, sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a fornire altre forme di garanzia equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione o la garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri.
- 2.. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi



temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

- Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
- Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio *o vi presta servizi*, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Se uno Stato membro richiede un'assicurazione contro rischi finanziari inerenti alla responsabilità professionale, detto Stato membro accetta dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale prova sufficiente, un certificato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da una banca o dagli enti assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore

- I paragrafi da 1 a 4 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altre norme comunitarie.
- 5. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere adeguato—appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo.

Articolo 30

Garanzia post vendita

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale.

Articolo 31

Comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate

- 1. Gli Stati membri sopprimono i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.



Attività pluridisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano soggetti a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

A titolo di deroga, ai prestatori seguenti possono essere imposti i requisiti del tipo summenzionato:

- a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione;
- b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di accredito, di controllo tecnico, di test o di prove nella misura in cui ciò sia giustificato per garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
- 2. Quando le attività pluridisciplinari sono autorizzate, gli Stati membri provvedono come segue:
 - a) prevengono i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività:
 - b) garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
 - c) garantiscono che le norme di deontologia relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Queste informazioni devono figurare in tutta la documentazione informativa con la quale i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi.

Articolo 33

Politica della qualità dei servizi

- 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
 - a) facendo certificare le loro attività o facendole valutare da organismi indipendenti,
 - b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi professionali a livello comunitario.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato e i criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori.



- 3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali e le camere di commercio e artigianato degli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.
- 4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.
- 5. Gli Stati membri, *in cooperazione con* la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Risoluzione delle controversie

- 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonicoai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
- 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni **soddisfacenti**.
- 3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.
- 4. Qualora per l'esecuzione di una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un prestatore o un organismo stabilito in un altro Stato membro.
- 5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.



Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di rilevanza diretta per la sua competenza o la sua affidabilità professionale.

Una richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

2. Lo Stato membro che comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 deve nel contempo precisare se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione e la data possibile della decisione sul ricorso.

Esso deve inoltre precisare le disposizioni nazionali in virtù delle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, comprese le associazioni professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere facilmente accessibile ai consumatori.



Capo VI

Programma di convergenza

Articolo 36

Codici di condotta comunitari

- 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali , intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.
- Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

Articolo 37

Armonizzazione complementare

- 1. La Commissione esamina entro il 1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:
 - a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;
 - b) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.
 - c) i servizi di sicurezza



Valutazione reciproca

- 1. Entro il⁴⁷ .., gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare:
- 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.
- 3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.
- 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ...*, 48 una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari..

Articolo 39

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.
- 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40

Clausola di revisione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione *organica* sull'applicazione della presente direttiva, *in particolare dei suoi articoli 2 e* 21, accompagnata, se del caso, da proposte per emendarla..

Articolo 41

Modificazione della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE è aggiunto il seguente punto:

⁴⁷ La data riferita all'articolo 42.1

La data filerita all'articolo 42.1

⁴⁸ Un anno dopo la data di cui all'articolo 45, paragrafo 1.



"13. Direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa ai servizi nel mercato interno (GU L ... del ..., pag. ...).

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 42

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ...*

49. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 43

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Il Presidente [...] Per il Consiglio Il Presidente [...]

⁴⁹ 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

_